

N. R.G. 1992/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1992/2019** promossa da:

PIERINO DAL CAVALIERE (C.F. DLCPRN60H02C890X), con il patrocinio dell'avv. CARLOTTO ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. CARLOTTO ROBERTO

ATTORE

contro

RENATO BARCARO (C.F. BRCRNT50E11F675L)
LUCA ZOPPINI (C.F. ZPPLCU66S05L483C), con il patrocinio dell'avv. POZZAN FAUSTO e dell'avv. ROMEO CONCETTO elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori

CONVENUTI

ANDREA REFOSCO (C.F. RFSNDR53M13G224W)
COMPAGNIA ASSICURAZIONE HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, con il patrocinio dell'avv. VINCI PIERLUIGI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VINCI PIERLUIGI

EDILTIEMME DI TECCHIO LUCA (C.F. TCCLCU75L10C890M, P.IVA 03892720248), con il patrocinio dell'avv. MORIN MASSIMO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

TERZI CHIAMATI

Oggetto: contratto d'appalto – responsabilità ex art. 1669 c.c. - risarcimento del danno.

Conclusioni

Le parti costituite hanno concluso come alla udienza del giorno 16 marzo 2023, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.



Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

La relazione dello svolgimento del processo è omessa in ossequio all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla legge n. 69/2009.

Va premesso che la causa è stata assegnata a questo giudice solo dopo l'avvicendamento del giudice istruttore e con provvedimento del Presidente del Tribunale del 25.11.2021 prot. n. 8478/2021.

Ad ogni buon conto, va precisato quanto in appresso in punto di fatto.

Con atto di citazione ritualmente notificato del 14.3.2019, Pierino Dal Cavaliere (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "*Dal Cavaliere*") conveniva in giudizio l'ingegnere Renato Barcaro (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "*Barcaro*"), in qualità di direttore lavori e di progettista, e l'ingegnere Luca Zoppini (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "*Zoppini*"), in qualità di collaudatore, al fine di sentir accertare la di loro responsabilità per i vizi e difetti strutturali rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. riscontrati sull'immobile costruito sito alla via Monte n. 8 in Val Liona (VI) di proprietà dell'attore, danni quantificati pari ad euro 132.859,80. Per l'effetto, l'attore chiedeva di condannarli, in solido tra loro, comunque al risarcimento del maggior danno patito, come risultante dagli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio ingegner Federico Bergamin eseguiti nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza. Con altresì loro condanna al pagamento delle spese di nuova progettazione e delle conseguenti pratiche amministrative, oltre Iva, oneri previdenziali, interessi e rivalutazione; il tutto, detratto il valore delle opere strutturali in corso di esecuzione da parte della ditta appaltatrice dell'opera Ediltiemme di Tecchio Luca (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "*Ediltiemme*"). In via di subordine, nel caso in cui la responsabilità per i vizi e difetti lamentati non fosse addebitabile a Zoppini, l'attore chiedeva di condannarlo al pagamento della somma di euro 1.986,49 per l'esecuzione di un nuovo collaudo, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso, l'attore chiedeva la condanna di Barcaro al risarcimento di tutti i danni di cui risultava affetto l'immobile citato, anche di carattere non strutturale (ponte termico e altro), così come accertati in sede di accertamento tecnico preventivo, con interessi e rivalutazione. Infine, Dal Cavaliere chiedeva di condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento di tutte le spese sostenute in fase di accertamento tecnico preventivo, ivi incluse quelle di c.t.p.. Con vittoria di compensi e spese di causa.

In fatto ed in diritto, l'attore esponeva: (1) che con contratto d'appalto stipulato con Ediltiemme in data 18.12.2014 veniva incaricata la ditta appaltatrice della realizzazione di una costruzione ad uso abitazione con formula "*chiavi in mano*" sita nel comune di Val Liona (già comune di Gracona, in Vicenza) alla via Monte n. 8; (2) che detto contratto prevedeva la realizzazione di opere edili, la fornitura e installazione del tetto, dei solai, delle scale e altri elementi in legno, la fornitura e la posa dei serramenti in legno, la realizzazione dell'impianto elettrico e fotovoltaico ed i pavimenti; (3) che l'opera veniva autorizzata con permesso di costruire n. 74/2014 del 19.12.2014 (e successivi del 6.3.2015 e 19.11.2015), che i lavori iniziavano il 16.1.2015 e che la richiesta del certificato di agibilità veniva depositata in data 24.3.2016; (4) che tuttavia a partire dal marzo 2016 l'attore si accorgeva della presenza di una serie di vizi e difetti sull'immobile, subitamente denunciati a Ediltiemme, rispetto ai quali veniva concluso tra le parti un primo accordo transattivo in data 15.7.2016; (5) che, successivamente, venivano riscontrati altri vizi all'immobile, ragione per la quale provvedeva a depositare in data 13.4.2017 ricorso per accertamento tecnico preventivo *ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.* poi iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza, con relazione peritale a firma dell'ing.



Federico Bergamin, nei confronti dell'appaltatrice, di Zoppini e di Barcaro; (6) che in detto procedimento i resistenti effettuavano la chiamata in causa anche di altri soggetti; (7) che con relazione peritale depositata in data 2.5.2018 il c.t.u. accertava l'esistenza dei seguenti vizi:

“-che “I documenti agli atti e le verifiche fatte dimostrano come la costruzione dell'edificio sia stata contrassegnata da numerosi vizi sia a livello esecutivo sia a livello documentale”;

-che la quantità di acciaio impiegata per la costruzione delle pareti in Isotex è sotto i minimi di legge: “Il carotaggio eseguito e le successive prove indicano che ci sono ferri di diametro 8mm mentre il diametro consigliato è 10 mm.”.

Negli angoli non sono presenti armature sagomate ad “L”, che hanno lo scopo di unire le pareti e migliorare la stabilità delle stesse. Il blocco cassero di partenza da 33 è fuori asse rispetto alla sovrastante muratura. Non è stato possibile capire come sono stati fatti gli ancoraggi delle barre verticali delle pareti alle fondazioni. La sovrapposizione delle barre in acciaio della armatura della muratura è inferiore a quella prevista dalla normativa o non è presente. Come insufficienti sono le barre di ripresa del primo impalcato. Non sono stati messi i necessari ferri di armatura di diametro 12 e 14 negli architravi sopra i fori delle porte e i fori delle finestre e nelle cornici delle stesse. Nella parete di inserimento del camino non sono stati adottati gli accorgimenti strutturali necessari. La parete rivolta a sud ha pilastri insufficienti sia dal punto di vista sismico che statico. Mancando di cordoli in corrispondenza del tetto e del solaio, la stessa parete “è libera” di muoversi disgiuntamente dagli altri elementi della costruzione, venendone a mancare l'effetto scatolare antisismico. La parete al lato ovest, costruita con materiali diversi dall'Isotex, non ha i cordoli in calcestruzzo per legarsi al resto della struttura e non raggiunge lo spessore minimo di cm. 24. Dal punto di vista strutturale non è corretto mescolare pareti di varie qualità;

-non è stata constatata la presenza di barre in acciaio di collegamento tra cappa collaborante in calcestruzzo del primo solaio in legno e le pareti perimetrali. “..., la mancata connessione solaio parete lascia le pareti libere di muoversi su un'altezza non più di 3 metri ma di 6 metri”;

-i cordoli armati sono assenti sia a livello solaio che a livello tetto;

-del tetto mancano i ferri o le viti di collegamento tra le strutture lignee e il muro in calcestruzzo.

-la trave di colmo in legno del tetto è priva di qualsiasi connessione con la spalla muraria centrale;

-della struttura manca l'effetto scatolare;

-sulla copertura manca il doppio tavolato di falda che doveva fungere da controvento;

-ponti termici sono presenti attorno ai fori delle finestre e delle porte, sul perimetro del sottotetto e nel pilastro del portico;

-la canna fumaria che parte dallo sgabuzzino non può essere utilizzata in quanto vicina alle strutture in legno a rischio di incendio;

-la presenza di tubi di scarico e sfiato dentro la muratura Isotex indebolisce la struttura;

-un tratto della fognatura esterna non è stato eseguito a regola d'arte in quanto vi ristagna l'acqua;

-il portoncino d'ingresso presenta problematiche di tenuta dell'aria e problematiche acustiche;

-manca il drenaggio a monte per l'allontanamento delle acque dall'edificio;

-nella zona lavanderia-sottoscala è presente umidità;

-l'intonaco interno non è sempre planare e alle volte presenta cavillature;

-le cornici e le lattonerie del tetto presentano distacchi ed ammaccature;

-il muretto della terrazza esterna non raggiunge l'altezza di un metro prevista dalla legge e non è idoneo ad assorbire le spinte orizzontali. Mancano gli scarichi per far defluire l'acqua dalla terrazza esterna;

-gli intonaci esterni presentano cavillature e non sono stati completati con la rasatura finale e con il colore. Per una completa e dettagliata descrizione dei vizi si rimanda alla relazione dell'ing. Bergamin”;

(8) che il c.t.u. riscontrava con riguardo alla pratica strutturale che la prima denuncia era stata fatta al comune di Gracona in data 16.1.2015, con allegata la sola tavola esecutiva delle opere di fondazione



timbrata e firmata dal calculatore e direttore lavori Barcaro; (9) che veniva riscontrato altresì che la pratica edilizia finale del 19.11.2015 presentava una integrazione sottoscritta da Ediltiemme e Barcaro, con allegate due tavole strutturali, una relativa alla copertura in legno ed una agli impalcati, ed era anche presente una relazione a strutture ultimate di Barcaro poi allegata da Zoppini al collaudo; (10) che, quanto alla pratica strutturale, il c.t.u. ne accertava la incompletezza come segue: *“mancano i disegni delle fondazioni realmente eseguite, mancano tutti i disegni delle murature in Isotex, i disegni del tetto e dei solai non sono coerenti con quanto costruito, il solaio del sottotetto è stato disegnato con cappa collaborante, ma è stato realizzato senza; i cordoli a livello dei solai sono stati segnati, ma non sono stati realizzati, il tetto ha le cornici fatte con le travi sovrapposte al tavolato, ma nei disegni le cornici sono in continuità con le travi del tetto. Mancano molti particolari costruttivi e la relazione di calcolo è assolutamente incompleta: manca la verifica di tutte le strutture, tranne la platea che ha una verifica sommaria. Nella relazione di calcolo si parla di struttura in calcestruzzo armato a telaio con travi e pilastri, mentre è stata realizzata una struttura in blocchi Isotex completamente diversa, conseguentemente il fattore di struttura che determina le sollecitazioni sismiche è stato sbagliato per difetto. Il piano di uso e manutenzione della struttura, sebbene obbligatorio, non è presente”*; (11) che il c.t.u. accertava che nella pratica di collaudo depositata da Zoppini in data 24.3.2016 veniva riportato che le strutture di fabbricato eran costituite da pilastri, travi, cordoli in collegamento cementizio, da murature in laterizio, da solai con cappa in calcestruzzo collaborante e copertura con orditura in legno, ma in realtà l'edificio collaudato non presentava pilastri e travi, solo un solaio aveva la cappa in calcestruzzo collaborante. Il c.t.u. riscontrava la mancanza anche di una serie di documenti obbligatori; (12) che, in buona sostanza, l'ing. Bergamin imputava i vizi riscontrati alla progettazione strutturale, alla direzione lavori e all'esecutrice dei lavori: in particolare, la prima risultava scadente (non era stato redatto un progetto strutturale esecutivo per il cantiere) mentre la direzione lavori era stata inesistente; (13) che, secondo il c.t.u., comunque anche l'appaltatrice *“non ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni Isotex, non ha eseguito i cordoli a livello dei solai e del tetto, non ha fatto i collegamenti tra la cappa collaborante e le travi del tetto con il muro Isotex, ha eseguito strutture portanti inferiori al minimo normativo di 25 cm., ha usato tipi di strutture incompatibili tra loro, ha usato armature in acciaio sotto i minimi di legge, non ha adeguatamente sovrapposto i ferri ed altro ancora”*; (14) che il c.t.u. imputava i ponti termici alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori e all'appaltatrice; (15) che il c.t.u. rilevava che anche l'inutilizzabilità della canna fumaria per pericolo di incendi era da addebitare al direttore lavori e all'appaltatrice; (16) che il c.t.u. imputava altresì all'impresa edile *“Il ristagno della fognatura, la mancata tenuta del portoncino d'ingresso, la mancanza del drenaggio a monte del fabbricato, la mancanza di planarità e la presenza di cavillature dell'intonaco interno, i distacchi e le deformazioni delle cornici e delle lattonerie, la non corrispondenza del muretto esterno alle norme sul pericolo di caduta dall'alto, le cavillature degli intonaci esterni e il loro mancato completamento”* mentre le infiltrazioni della zona lavanderia e sottoscala erano da imputare all'appaltatrice e al direttore lavori; (17) che l'ing. Bergamin evidenziava che l'incompletezza e mancata corrispondenza di quanto eseguito delle pratiche strutturali e di collaudo vanno addebitate allo strutturista e al collaudatore; (18) che l'ing. Bergamin accertava quali gli interventi da eseguire per la eliminazione dei vizi accertati, in disparte i vizi non eliminabili (parte del tetto priva di sottotetto, canna fumaria dello sgabuzzino) e con onere di rifare nuova pratica strutturale e nuovo collaudo; (19) che il c.t.u. stimava i costi di ripristino pari ad euro 135.359,80, comprensivi di nuova progettazione, Iva, cassa professionisti ed il costo dell'albergo per i giorni in cui la famiglia dell'attore non potrà abitare in casa; (20) che, in sintesi di quanto precede, il c.t.u. accertava che tutti i vizi riscontrati andavano imputati a Ediltiemme perché costruttore e a Barcaro perché progettista e direttore lavori mentre a Zoppini andavano imputati i soli vizi strutturali; (21) che, in punto di stretto diritto, i vizi accertati in a.t.p. relativamente alla non conformità del fabbricato alle norme statiche e sismiche, ai difetti di carattere energetico (ponti termici) andavano inquadrati nella garanzia di cui all'art. 1669 c.c. poiché da essi ne derivava un apprezzabile danno alla funzione economica o sensibile menomazione della



possibilità di godimento del bene che lo rendono inadatto all'uso cui è destinato; (22) che ai sensi della disposizione invocata la responsabilità andava attribuita solidalmente a Ediltiemme, Barcaro e Zoppini, tuttavia con Ediltiemme veniva raggiunto un accordo transattivo in data 7.7.2018 che aveva ad oggetto la sola quota di responsabilità solidale della stessa; (23) che nell'accordo citato veniva fatto salvo il diritto dell'attore di rivalersi contro terzi per i danni e veniva sottoscritta una clausola arbitrale con riferimento a qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le suddette parti; (24) che, a fronte dei lavori eseguiti da Ediltiemme in forza dell'accordo a titolo di risarcimento in forma specifica, l'attore agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per la differenza (o maggior danno) nei soli confronti di Barcaro e Zoppini, al netto dei lavori eseguiti da Elettro Effe s.r.l. per la somma di euro 2.500,00: dunque, Dal Cavaliere chiedeva il risarcimento del danno quantificato pari ad euro 132.859,80 (=135.359,80-2.500,00), da cui andava detratto il valore delle opere eseguite *medio tempore* da Ediltiemme in virtù dell'accordo del 7.7.2018; (25) che la responsabilità di Zoppini e Barcaro doveva reputarsi sussistente ai sensi della normativa di settore e degli obblighi conseguentemente loro imposti (artt. 1, 2, 3, 4 legge 1086/1971, artt. 65 e 67 DPR 380/2001, DM 14.1.2008); (26) che, in via subordinata, andava posto a carico di Zoppini il costo del nuovo collaudo pari ad euro 1.986,49.

Con comparsa di risposta depositata in data 4.7.2019 si costituiva in giudizio Zoppini chiedendo, in principalità, di dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda attorea dispiegata, nonché chiedendo, in via subordinata ed in caso venissero accolte le domande dell'attore, di essere dichiarato estraneo alla verifica del danno eventualmente accertato. Il convenuto chiedeva poi, in via di ulteriore subordine, sempre in caso di accoglimento delle domande attoree, di condannare Barcaro, la società HCC International Insurance Company PLC (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "HCC"), il geometra Andrea Refosco (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "Refosco") ed Ediltiemme a tenerlo indenne e manlevato da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, danno o spesa potessero derivare direttamente od indirettamente, per qualsiasi titolo o ragione, dalle domande proposte dall'attore nei suoi confronti. In via riconvenzionale, Zoppini chiedeva di condannare l'attore al pagamento di euro 2.283,84 per l'attività di collaudatore svolta in suo favore, con interessi legali dal 16.4.2016. Con vittoria di compensi e spese di causa. Il convenuto chiedeva, quindi, la chiamata in causa di HCC, Refosco ed Ediltiemme, che veniva accolta.

In fatto ed in diritto, il convenuto esponeva: (i) di aver svolto l'attività di collaudatore relativamente alla costruzione di un immobile adibito ad abitazione sito in Val Liona (VI), alla via Monte n. 8, di proprietà di Dal Cavaliere, con collaudo eseguito in data 24.3.2016; (ii) che, a seguito di alcune contestazioni dell'attore relativamente ad alcuni vizi e difetti di cui era affetto l'immobile, egli instaurava anche nei confronti di Zoppini, il procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza, con relazione peritale a firma dell'ing. Federico Bergamin depositata in data 2.5.2018; (iii) che nell'ambito di siffatto procedimento, il convenuto, che ha svolto la funzione di proprio c.t.p., aveva chiesto al c.t.u. Bergamin di consegnare tutta la documentazione tecnica al tempo consegnata a lui dal direttore lavori Barcaro, ma detta richiesta veniva respinta in ragione dell'opposizione delle altre parti; (iv) di aver contestato puntualmente le risultanze dell'accertamento tecnico in questione, atteso che le considerazioni ivi contenute relative al collaudo statico confliggevano con quanto emerso nel corso delle indagini peritali. In particolare, il convenuto evidenziava quanto segue: (1) il collaudo statico redatto e sottoscritto da sé in data 24.3.2016, integrato successivamente per un errore relativo ad un muro indicato in laterizio anziché in isotex, aveva consentito all'attore di ottenere il certificato di abitabilità dell'immobile, ad oggi non revocato; (2) il giorno del sopralluogo di collaudo aveva ricevuto dal progettista e direttore lavori nominato dalla committenza Barcaro copia delle tavole di progetto statico, complete di numerosi particolari costruttivi, della relazione di calcolo, oltre ai certificati di laboratorio di analisi ferro e



calcestruzzo ed aveva così potuto constatare che l'opera fin lì realizzata era conforme al progetto strutturale consegnatogli in occasione del sopralluogo. Tuttavia, solo con il deposito della relazione peritale Zoppini veniva a conoscenza del fatto che il progetto depositato in comune di Val Liona non era stato aggiornato mentre il materiale consegnatogli in fase di sopralluogo era invece corretto; (3) analogamente, la stessa circostanza si verificava anche in relazione alla relazione di calcolo datata 14.12.2015 consegnata da Barcaro a Zoppini nelle medesime circostanze citate, nel senso che nonostante si trattasse di relazione inappuntabile, essa non veniva depositata presso gli uffici comunali. Detta relazione, tra l'altro, teneva conto della presenza delle IPE poste a confine dell'abitazione oggetto di ristrutturazione, del solaio X-Lam, dei cordoli di scatolamento, dei solai collaboranti e di ogni elemento presente nella costruzione; (4) altrettanto analogamente avveniva per i certificati di prova (o provini) che risultavano corrispondere a quanto previsto nelle tavole di progetto consegnategli da Barcaro, ragione per la quale in sede di collaudo non venivano richieste prove di calcolo o valutazioni ulteriori, posto che non si rendeva allora necessario. Anche la relazione geologica datata 16.1.2015 e prodotta in sede di collaudo confermava la bontà delle scelte del calcolatore. Invece, i cordoli, i setti, i solai dell'immobile erano ispezionabili al collaudo solo esternamente, poiché l'opera era già completa; (5) in corso d'opera il ruolo di direttore lavori di fatto della committenza veniva esercitato da Refosco, ragione per la quale, a fronte di siffatta anomalia sorta in ordine alla effettiva catena di comando in cantiere, quest'ultimo veniva chiamato in causa al fine dell'accertamento delle di lui responsabilità. Il convenuto inoltre assumeva: (v) che ai sensi dell'art. 67 DPR 380/2001 il collaudo doveva effettivamente venire eseguito da persona estranea alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera e che per collaudo statico doveva intendersi quello delle strutture che hanno una funzione essenzialmente statica nell'ambito della realizzazione dell'opera. Inoltre, secondo le norme tecniche di costruzione del 2008 di cui al DM 14.1.2008 il collaudo doveva verificare il comportamento e le prestazioni di quelle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera e nella fattispecie concreta l'immobile era attualmente abitato dall'attore, dunque, Zoppini doveva reputarsi esente da responsabilità ed estraneo ai fatti di causa. In effetti, il collaudatore doveva reputarsi figura distinta dal direttore lavori, progettista ed impresa appaltatrice, dunque, non doveva rispondere per gli inadempimenti di questi ultimi; (vi) che Dal Cavaliere aveva concluso con Ediltiemme due consecutive transazioni rispetto alle quali quest'ultima si riconosceva responsabile di tutte le doglianze attoree e assumendosi l'onere della loro eliminazione; (vii) che anche l'ing. Bergamin in fase di accertamento tecnico preventivo aveva riconosciuto l'assenza di responsabilità del collaudatore per i vizi rilevati nel fabbricato, ciò che doveva escludere la propria responsabilità; (viii) che comunque i vizi contestati dall'attore non erano rilevanti ai sensi dell'invocata disposizione di cui all'art. 1669 c.c. bensì, al più, erano rilevanti ai sensi dell'art. 1667 c.c., ma allora la domanda attorea doveva dichiararsi decaduta per assenza di denuncia vizi all'appaltatore entro sessanta giorni dalla loro scoperta e perché l'azione veniva promossa dopo due anni dalla consegna del bene. Altresì decadenza e prescrizione dovevano reputarsi maturate nel caso di specie ai sensi dell'art. 1669 c.c.; (ix) che l'atto di citazione era affetto da nullità *ex artt.* 163 co. 3 n. 3 e 164 co. 4 c.p.c. per indeterminatezza assoluta del *petitum*, considerato che l'attore chiedeva, da un lato, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per euro 132.859,90 e chiedeva, dall'altro lato, la condanna dei medesimi ad un maggior danno patito, benché detratto il valore delle opere strutturali già eseguite. Dunque, non era chiaro se tale maggior danno esorbitasse da quello accertato in sede di accertamento tecnico preventivo e da quello delle opere svolte da Ediltiemme; (x) che la richiesta di acquisizione del fascicolo del prodromico procedimento per accertamento tecnico preventivo veniva opposta, in quanto l'attore avrebbe dovuto comunque adempiere correttamente all'onere della prova su di sé incombente; (xi) che per l'attività di collaudatore vantava nei confronti di Dal Cavaliere il credito di euro 2.283,84 mai preteso, ma di cui chiedeva allora il pagamento.



Con comparsa di risposta depositata in data 11.2.2020 si costituiva in giudizio Ediltiemme chiedendo preliminarmente di dichiarare la sussistenza, validità ed efficacia dell'accordo concluso in data 7.7.2018 con Dal Cavaliere e, dunque, chiedendo di accertare che nulla era da sé dovuto all'attore in forza del medesimo; per l'effetto, la terza chiamata chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare una sentenza parziale o non definitiva in relazione alla propria estromissione dal giudizio. Ad ogni modo, in via di subordine e nell'ipotesi in cui Ediltiemme venisse condannata a pagare una somma di denaro a qualsiasi titolo in relazione alle pretese attoree, chiedeva di condannare Dal Cavaliere a tenerla indenne da ogni esborso, in forza del contenuto espresso di detto accordo.

In via subordinata benché riconvenzionale, la terza chiamata chiedeva comunque di accertare e dichiarare, qualora l'attore avanzasse contestazioni circa l'adempimento dell'accordo citato, l'esatto adempimento di Ediltiemme alle obbligazioni ivi stabilite, con condanna dell'attore a tenerla manlevata ed indenne da qualsivoglia esborso essa dovesse essere condannata a pagare per contestazioni relative al contratto d'appalto anzitempo stipulato tra le parti; in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui venisse dichiarata in corso di causa la non validità od efficacia dell'accordo concluso in data 7.7.2018, chiedeva di condannare Dal Cavaliere al pagamento in proprio favore di euro 8.000,00 a titolo di restituzione di somme versate da Ediltiemme in adempimento dell'accordo del 7.7.2018, di euro 33.616,00 più Iva dovuta in forza dell'accordo stipulato con l'attore in data 15.7.2016 e della somma corrispondente all'importo dei lavori già eseguiti in adempimento dell'accordo del 7.7.2018, valutati al prezzario più aggiornato della Camera di Commercio di Vicenza. Nella denegata ipotesi in cui Ediltiemme dovesse essere condannata a tenere indenne il convenuto chiamante Zoppini, la terza chiamata chiedeva di compensare le somme che immediatamente precedono con quanto dovuto a quest'ultimo da Dal Cavaliere (per l'attività di collaudatore, come da domanda riconvenzionale) e, per l'effetto, chiedeva di limitare la condanna nei propri confronti alla differenza. Infine, nel merito, Ediltiemme chiedeva di respingere tutte le domande spiegate nei propri confronti dal convenuto chiamante Zoppini e, pertanto, di dichiarare che nulla era a lui dovuto. In via subordinata, nel caso in cui la domanda di manleva di Zoppini venisse accolta nei confronti di Ediltiemme, la terza chiamata chiedeva di condannare il convenuto Barcaro ed il terzo chiamato Refosco a tenerla indenne da qualsivoglia somma dovesse essere condannata a corrispondere. Con vittoria di compensi e spese, anche relative alla fase di a.t.p. *ante causam*.

In fatto ed in diritto, la terza chiamata esponeva: (a) che, da ultimo, in data 7.7.2018 aveva concluso un accordo transattivo con l'attore committente in relazione alla vicenda oggetto di questo giudizio che così prevedeva: "... 1. Ediltiemme di Tecchio Luca si obbliga a proprie spese ad eseguire i lavori esposti nell'elenco, comprensivo di 4 tavole di progetto ... la Ediltiemme, oltre ad eseguire i lavori di cui al punto 1, corrisponderà al sig. Dal Cavaliere la somma di Euro 8.000,00 (ottomila/00) in rate mensili di Euro 2.000,00 cadauna ... con l'esecuzione e l'accettazione finale dei lavori meglio descritti nell'elenco allegato al presente atto sub lettera A, con relative tavole accompagnatorie, e con il pagamento da parte

della Ediltiemme della predetta somma di Euro 8.000,00, le parti del presente accordo reciprocamente si danno atto di non aver più nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o ragione, in dipendenza dai lavori di cui alle lettere a) e b) delle premesse, in dipendenza dall'accordo datato 15.7.2016 e in dipendenza dal contenzioso di cui al procedimento 3012/17 RG avanti al Tribunale di Vicenza, considerando saldata ogni reciproca pretesa, a qualsiasi titolo reciprocamente vantata ... il sig. Dal Cavaliere sarà libero di agire nei confronti degli altri responsabili (esclusa Ediltiemme) per il completo soddisfacimento del proprio credito, rinunciando sin d'ora a qualsiasi richiesta giudiziale, stragiudiziale e a qualsiasi esecuzione nei confronti della sola Ediltiemme e ciò anche qualora la stessa Ediltiemme venisse chiamata in causa dai predetti altri responsabili. Ugualmente, nel caso in cui terzi soggetti dovessero agire in rivalsa contro Ediltiemme, per somme precedentemente pagate da costoro al sig. Dal Cavaliere o a chi per esso, quest'ultimo terrà indenne Ediltiemme dalle somme che



la stessa dovesse rimborsare ai predetti terzi, anche a seguito di provvedimento giudiziario ...” (cfr. doc. 23 Dal Cavaliere). Di conseguenza, Ediltiemme non solo doveva andare esente da responsabilità per i vizi contestati dall’attore, bensì vantava il diritto di essere manlevata e tenuta indenne da quest’ultimo per qualsivoglia condanna risarcitoria dovesse venirgli irrogata in forza dei fatti di causa, anche qualora venisse chiamata a tenere indenne e manlevati altri soggetti terzi (Zoppini). Per tale ragione, Ediltiemme chiedeva di essere estromessa dal giudizio; (b) qualora Dal Cavaliere contestasse la corretta o completa esecuzione dei lavori da sé eseguiti di cui all’accordo del 7.7.2018, di avervi invece dato corretto adempimento; (c) che l’accordo in questione in punto di efficacia prevedeva quanto segue: “... 6. *Espressamente si conviene che il presente accordo avrà efficacia liberatoria solo con l’esecuzione degli interventi di cui all’allegato lettera "A". In difetto, il sig. Dal Cavaliere sarà libero di agire per l’intero suo credito nei confronti della Ediltiemme, detratto il valore delle opere eventualmente da quest’ultima effettuate, valutate ai prezzi indicati dalla Camera di Commercio di Vicenza ...*” (cfr. doc. 23 Dal Cavaliere); (d) che, ad ogni buon conto, nel caso fosse accertato un inadempimento parziale o totale della terza chiamata rispetto all’accordo citato, andava comunque sottratto dalla somma dovuta all’attore l’importo relativo ai lavori effettivamente svolti secondo il prezzario più aggiornato della Camera di Commercio di Vicenza e previa restituzione alla terza chiamata delle somme di euro 8.000,00, 33.616,00 oltre Iva. In buona sostanza, in caso di inefficacia dell’accordo transattivo del 7.7.2018, Ediltiemme non avrebbe più rinunciato nemmeno alle pretese relative al primo accordo transattivo concluso con l’attore in data 15.7.2016 (cfr. doc. 12 Dal Cavaliere) e, dunque, avrebbe richiesto anche la somma di euro 33.616,00 oltre Iva; (e) che nonostante fosse stata spiegata nei suoi confronti domanda di manleva da parte del convenuto Zoppini, la domanda doveva andare respinta posto che la somma eventualmente dovuta da quest’ultimo all’attore committente in relazione alla responsabilità incorsa in qualità di collaudatore dell’opera certamente riguardava la responsabilità per errori (relativi al collaudo) che non potevano essergli addebitati, nemmeno solidalmente: Ediltiemme avrebbe dovuto rispondere per i soli errori di cantiere, questi ben diversi da quelli di collaudo imputabili al convenuto (e chiamante) Zoppini; (f) che, ad ogni modo, nessuna responsabilità poteva addossarsi ad Ediltiemme in qualità di ditta appaltatrice dei lavori per i fatti di causa, considerato che durante l’esecuzione dei lavori l’attore committente chiedeva in più occasioni delle variazioni al progetto iniziale e che a tali innumerevoli varianti di progetto la terza chiamata si era adeguata, benché la direzione lavori fosse esercitata dal convenuto Barcaro. Non solo. La terza chiamata evidenziava che in cantiere era, in effetti, presente un “*factotum*” della committenza Dal Cavaliere nella persona del terzo chiamato Refosco di cui veniva richiesto espressamente (dalla committenza) di seguire le indicazioni, con ciò relegando il proprio ruolo in cantiere alla stregua di un mero “*nudus minister*” dell’attore committente, ragione per la quale dunque Ediltiemme andava comunque dichiarata esente da qualsivoglia responsabilità; (g) che l’attività di interferenza di Refosco, le richieste varianti dell’attore e l’elenco delle attività di cantiere eseguite dalla terza chiamata risultavano documentalmente dal consuntivo inviato da Refosco (in veste di direttore lavori “*de facto*”) a Ediltiemme in data 27.4.2016; (h) che, pertanto, le perplessità e critiche espresse dall’ing. Bergamin nella relazione peritale dovevano reputarsi confutate dal fatto che le stesse riguardavano, come da consuntivo citato, richieste di modifica e variazioni avanzate dalla committenza stessa o legate all’attività del Refosco; (i) che, comunque, l’attore doveva essere dichiarato inadempiente all’obbligo su di lui incombente di cooperare affinché l’appaltatore esegua regolarmente l’opera commissionata, in discendenza degli ordinari obblighi di buona fede vigenti in materia contrattuale *ex artt.* 1175 e 1206 c.c.. Non solo. L’ing. Bergamin aveva già correttamente accertato in fase di accertamento tecnico *ante causam* che i progetti iniziali forniti all’appaltatore dal progettista e direttore lavori nominato erano quanto mai carenti e sono stati completamente stravolti in corso d’opera con le continue richieste di variazione presentate dalla committenza Dal Cavaliere. In buona sostanza, la terza chiamata evidenziava che le tavole progettuali erano affette, come riscontrato in fase di a.t.p., da una totale assenza di particolari tecnici e costruttivi, ciò che integrava un grave inadempimento dell’attore



committente, lasciando così privo l'appaltatore di progetti esecutivi e istruzioni tecniche dettagliate necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte; (l) che alla luce di tutto quanto precede, doveva reputarsi sussistente in relazione ai vizi lamentati in corso di causa, la sola responsabilità del progettista dell'opera, che aveva predisposto elaborati e calcoli strutturali, e del direttore lavori, che avrebbe dovuto sovrintendere l'intera corretta esecuzione dell'opera; (m) che, di conseguenza, alcuni vizi imputati dall'ing. Bergamin all'appaltatrice, siccome imputabili in via esclusiva alla progettazione e direzione lavori, oltre che al mancato onere di collaborazione della committenza, dovevano in realtà ricadere su questi ultimi; (n) che, infine, la corretta quantificazione del danno doveva tener conto nei calcoli dei costi per porre rimedio ai vizi anche la verifica delle detrazioni fiscali di cui la committenza poteva avvalersi per l'adeguamento antisismico e termico, ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Con comparsa di risposta depositata in data 12.2.2020 si costituiva in giudizio HCC, anzi per lei l'avente causa Tokio Marine Europe SA (comunque, di seguito, per brevità, sempre HCC), chiedendo in via preliminare e di merito di dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa contratta dal convenuto chiamante Zoppini con HCC n. HCC16-W0001700 e, per l'effetto, di mandare respinta la domanda di manleva proposta dal chiamante; la terza chiamata chiedeva dunque all'intestato Tribunale di pronunciare sentenza parziale non definitiva al fine di andare estromessa dalla causa. Nel merito, HCC chiedeva di mandare respinte le domande attoree nei confronti di Zoppini e così di mandare respinta la domanda di manleva proposta da quest'ultimo; in via di subordinate, chiedeva di contenere la condanna al pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurato Zoppini nei limiti di polizza, dello scoperto, della franchigia, del minimo assoluto e, comunque, di tutte le limitazioni di polizza. Con spese e competenze di causa in ogni caso compensate.

In fatto ed in diritto, HCC esponeva: (a) che a seguito del procedimento per trasferimento del portafoglio tra HCC International Insurance Company PLC e Tokio Marine Europe SA, quest'ultima doveva intendersi surrogata in tutti i diritti e le obbligazioni di HCC, anche in relazione a tutti i procedimenti giudiziari, essendo succeduta a titolo universale alla prima; (b) che Zoppini non aveva mai proceduto a denunciare il sinistro, né dopo il deposito della relazione peritale dell'ing. Bergamin in data 2.5.2018, né dopo la notifica dell'atto di citazione da parte di Dal Cavaliere avvenuta nel marzo 2019, né dopo essersi costituito in questo giudizio a luglio 2019, né prima di chiamarla in causa quale istituto assicurativo; (c) che in data 21.3.2017 veniva stipulato tra le parti il contratto assicurativo di cui alla polizza n. HCC16-W0001700 ed in pari data Zoppini compilava dunque il questionario con obbligo di riferire di circostanze rilevanti ai fini della determinazione del rischio assicurativo; (c) che, ciononostante, in particolare nonostante le pretese dell'attore risalissero al marzo 2016 ed il ricorso per a.t.p. venisse depositato in data 13.4.2017, Zoppini nulla segnalava ad HCC circa il proprio coinvolgimento professionale nella vicenda; (d) che Zoppini era onerato della prova, a fronte di siffatta contestazione, circa il momento a partire dal quale era venuto a conoscenza della contestazione mossa dall'attore al proprio operato professionale; (e) che il contratto assicurativo decorreva dal 21.3.2017 al 21.3.2018, senza ulteriore rinnovo, ed era provvisto di clausola "claims made", ma che siccome il sinistro si verificava in data 2.5.2018, momento del deposito della relazione peritale nel procedimento per a.t.p. iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza, allora doveva reputarsi avvenuto a validità di polizza già cessata; (f) che conseguentemente la domanda di manleva doveva andare respinta; (g) che doveva dichiararsi la inoperatività della polizza indicata perché i fatti di causa erano dunque antecedenti al periodo di validità della stessa e perché comunque l'assicurato aveva ommesso di segnalare la vicenda in discorso al momento della compilazione del questionario in data 21.3.2017, benché avesse avuto contezza delle contestazioni di Dal Cavaliere al suo operato professionale già a partire dal marzo 2017; (h) che la polizza era provvista di clausola "claims made" di talché doveva allora reputarsi non operativa perché la richiesta risarcitoria era stata avanzata nei confronti di Zoppini dopo la cessazione della validità della stessa e perché l'assicurato non aveva provveduto a denunciare il



sinistro nel periodo di validità della stessa; (i) che, in particolare, la richiesta risarcitoria doveva essere interpretata quale pretesa indirizzata dal danneggiato al danneggiante dal significato univoco ed andava dunque individuata, nel caso di specie, con la notificazione dell'atto di citazione di questo giudizio da Dal Cavaliere a Zoppini, avvenuta in data 21.3.2019, dunque a validità di polizza già spirata (cessata in data 21.3.2018); (l) che nessuna denuncia di sinistro veniva tempestivamente indirizzata dall'assicurato all'assicurazione in violazione dell'obbligo di legge di cui all'art. 1913 c.c., nemmeno dopo dieci giorni aver ricevuto il predetto atto, dunque anche per questa ragione la polizza andava dichiarata non operativa; (m) che, ad ogni buon conto, i danni pretesi dall'attore non erano tra quelli oggetto di polizza, poiché non derivati direttamente dall'asserito inadempimento di Zoppini all'incarco professionale svolto; (n) che Zoppini aveva altresì mancato di comunicare a HCC l'avvenuto aggravamento del rischio assicurativo; (o) che la polizza non era operativa anche perché copriva solo atti illeciti di natura non dolosa; (p) che, quanto al merito della vicenda, tra l'altro, la pretesa dell'attore era infondata, poiché come rettamente argomentato da Zoppini nella propria comparsa di risposta, la relazione peritale dell'ing. Bergamin risultava viziata a causa del fatto che la documentazione in possesso di Zoppini non era stata acquisita in fase di a.t.p., la solidarietà tra i presunti responsabili del danno non sussisteva e non sussistevano nemmeno i presupposti per invocare la garanzia *ex art. 1669 c.c.*; (q) che, tra l'altro, la citazione dell'attore era nulla per indeterminatezza del *petitum*; (r) che, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, dovevano operare i limiti di polizza, franchigia di euro 1.000,00 e massimale di euro 250.000,00.

V'è poi da evidenziare che, successivamente, alla prima udienza celebratasi ai sensi dell'art. 183 c.p.c., l'attore spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto costituito Zoppini di risoluzione del contratto intercorso per inadempimento al fine di mandare respinta la di lui domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto al compenso professionale per l'attività di collaudatore espletata. Altresì l'attore sollevava eccezione di improcedibilità delle domande riconvenzionali spiegate da Ediltiemme in forza della clausola arbitrale contenuta nel contratto d'appalto.

Con la prima memoria istruttoria, alla luce delle difese articolate dagli avversari processuali, Dal Cavaliere precisava le proprie conclusioni chiedendo di accertare le singole quote di responsabilità di Barcaro, Zoppini ed Ediltiemme e così chiedendo di condannare Barcaro e Zoppini al risarcimento dei danni relativamente alle sole opere strutturali, al netto delle opere già realizzate da Ediltiemme.

Queste, in sintesi, deduzioni e difese delle parti oggetto del giudizio.

* * *

La domanda di risarcimento del danno dispiegata dall'attore è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono. Anche la domanda di risoluzione contrattuale dispiegata in via di *reconventio reconventionis* nei confronti del convenuto costituito Zoppini è fondata e va accolta.

La domanda di manleva dispiegata da quest'ultimo nei confronti del terzo chiamato contumace Refosco è infondata e va respinta. Sono invece fondate e vanno accolte le domande di manleva dispiegate dal convenuto Zoppini nei confronti del convenuto contumace Barcaro, della terza chiamata Ediltiemme e della terza chiamata HCC. E' allora altresì fondata e va accolta la domanda di manleva dispiegata da Ediltiemme nei confronti dell'attore. Infine, è infondata e va respinta la domanda dispiegata in via riconvenzionale da Zoppini nei confronti dell'attore. Assorbita ogni altra domanda od eccezione.

Le ragioni in appresso.



1. La eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminazione del petitum: è infondata.

La eccezione sollevata *in actis* da Zoppini e HCC non è meritevole di accoglimento.

A ben vedere, la questione posta da convenuto e terza chiamata va risolta sul mero piano interpretativo delle conclusioni rassegnate dall'attore, da definirsi come segue.

Nella parte in cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti, ad ogni modo, al pagamento del maggior danno patito per i vizi accertati in fase di a.t.p., al netto del valore delle opere *medio tempore* eseguite da Ediltiemme, egli ha inteso evidentemente chiedere la condanna degli stessi non per l'importo complessivo ivi indicato, bensì semplicemente per la differenza tra il valore dei vizi accertati ed il valore di quelli già ripristinati, nell'ottica di non ottenere una ingiusta locupletazione dal risarcimento del danno, ciò che l'ordinamento giuridico non consente (*compensatio lucri cum damno*).

Ma vi è di più.

L'attore non ha spiegato alcuna domanda di *condanna* al risarcimento del danno nei confronti di Ediltiemme, che in effetti non ha nemmeno convenuto in giudizio, dunque, la presente decisione va contenuta nei limiti del *petitum* così stabilito dalla parte che ha agito in giudizio, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c..

Invece, l'attore ha chiesto la condanna al risarcimento del danno in solido dei convenuti Barcaro e Zoppini: in particolare, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno differenziale (così, limitatamente, ai vizi - allo stato - ancora sussistenti) relativi alle opere strutturali, alla luce della di loro riscontrata responsabilità in fase di a.t.p.. Altresì, sempre facendo evidentemente leva sul vincolo di solidarietà esistente tra i condebitori responsabili *ex art. 1669 c.c.*, l'attore ha chiesto la condanna di Barcaro anche al risarcimento del danno differenziale relativo a tutte le altre opere non strutturali.

Non solo.

Da quanto immediatamente precede, in buona sostanza, l'attore chiarisce di nulla pretendere nei confronti della appaltatrice terza chiamata Ediltiemme, in ragione delle concluse transazioni passate del 15.7.2016 e del 7.7.2018 (cfr. docc. 12 e 23 Dal Cavaliere).

La eccezione sollevata va allora respinta per essere il *petitum* determinato.

2. La eccezione di improcedibilità per clausola arbitrare nel contratto d'appalto: è infondata.

Ediltiemme nelle proprie rassegnate conclusioni (cfr. nota depositata in data 6.3.2023) ha chiesto in via riconvenzionale di accertare e dichiarare la validità ed efficacia della transazione conclusa con l'attore in data 7.7.2018 (cfr. doc. 23 Dal Cavaliere).

Dal Cavaliere allora invoca tempestivamente, poiché in sede di prima udienza *ex art. 183 c.p.c.*, l'improcedibilità della domanda di Ediltiemme in quanto attratta alla competenza del collegio arbitrale, come pattuito all'art. 8 del contratto d'appalto del 18.12.2014 (cfr. doc. 1 Dal Cavaliere).

La eccezione è infondata.

La transazione della quale è fatta richiesta di accertamento di validità ed efficacia e, dunque, di corretta esecuzione dei lavori (*recte*, obblighi) ivi concordati, contiene al punto n. 7 la espressa previsione del proprio carattere non novativo rispetto ad ogni precedente obbligazione contratta (cfr. doc. 23 Dal Cavaliere), con ciò riferendosi ad ogni obbligazione contratta con il contratto d'appalto del 18.12.2014.



Ciononostante, va escluso che, proprio in forza del carattere di transazione semplice e non novativa dell'accordo del 7.7.2018, alle obbligazioni ivi contenute vadano ad aggiungersi quelle pattuite originariamente, poiché esse rivivono nel solo caso in cui venga meno l'efficacia della transazione stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/11/2006, n. 24377: "Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di diritto enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla deduzione di una pregressa transazione, con la quale le parti avrebbero definito ogni aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso, sul presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine concordato per la tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente, la transazione, da ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare "decaduta", ovvero risolta, con la conseguente legittimità, da parte della società creditrice, del diritto di pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture richiesti con la domanda monitoria, non potendosi ritenere realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura)").

In conclusione, la eccezione di improcedibilità va disattesa.

3. La domanda di accertamento della validità ed efficacia della transazione del 7.7.2018: è fondata.

Tanto premesso, la transazione del 7.7.2018 oggetto della domanda riconvenzionale dispiegata da Ediltiemme nei confronti di Dal Cavaliere, è valida ed efficace.

Alla luce di quanto già evidenziato (cfr. *supra* – 1 e 2), va da sé che non avendo l'attore mosso contestazioni in ordine alla corretta esecuzione o meno dei lavori oggetto di transazione, ovvero in ordine all'adempimento delle altre obbligazioni ivi contenute (art. 115 co. 1 c.p.c.), la domanda riconvenzionale di mero accertamento della terza chiamata va accolta.

4. La domanda di risarcimento del danno nei confronti di Barcaro e Zoppini: è fondata.

4.1. Il corretto inquadramento della fattispecie ai sensi dell'art. 1669 c.c..

Innanzitutto, va reputata corretta la qualificazione operata dall'attore dei vizi di causa in relazione all'art. 1669 c.c..

In effetti, è stata accertata dall'ing. Bergamin sin dal procedimento per accertamento tecnico preventivo *ante causam* iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza, la presenza presso l'immobile di proprietà dell'attore di gravi vizi strutturali, inerenti anche alla staticità dell'edificio, edili e d'impiantistica, oltre ad altri di grado minore, tutti comunque in grado di pregiudicare in maniera rilevante l'utilizzo ed il godimento del bene, a prescindere dal fatto che la famiglia di Dal Cavaliere allo stato continui ad abitare presso lo stesso, circostanza questa in tal senso irrilevante, considerata l'esigenza abitativa della famiglia.

Più specificatamente, i vizi accertati hanno riguardato: (i) le strutture, tra cui il solaio in legno con cappa collaborante, il tetto in legno e solaio di sottotetto (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, pp. 19-27), (ii) i ponti termici (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, p. 27), (iii) la parte impiantistica (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, pp. 27-28), (iv) la fognatura (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, p. 28), (v) il portoncino d'ingresso (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, p. 28), (vi) il drenaggio posteriore (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione



Bergamin, pp. 28-29), (vii) le infiltrazioni della zona lavanderia del sottoscala (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, p. 29), (viii) l'intonaco interno (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, p. 29), (ix) il pavimento in legno, benché al tempo del rilevamento già ripristinato (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, p. 29), (x) le cornici ed il lattoniere (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, p. 29), (xi) il muretto esterno contro la caduta nel vuoto (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, pp. 29-30), (xii) gli intonaci esterni (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, pp. 30-32), (xiii) la pratica strutturale (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, pp. 32-34), (xiv) la pratica di collaudo (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, pp. 34-35), (xv) l'impianto elettrico e telefonico (cfr. doc. 1 Zoppini, prima relazione Bergamin, pp. 35-36).

Ciò posto, alla luce della casistica giurisprudenziale sviluppatasi sul punto, va allora reputata corretta la qualificazione dei riportati gravi vizi e difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 19/02/2007, n. 3752: *“Il grave difetto di costruzione che legittima l'applicabilità dell'art. 1669 cod. civ. può consistere in qualsiasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile, includendosi in tale ambito (come ricorrenti nella fattispecie) anche l'accertata inefficienza dell'impianto idrico e le rilevanti carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione dell'appaltatore”*; Cass. Civ. Sez. II, 01/08/2003, n. 11740: *“In tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. (Nella specie, relativa a difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell'edificio con relativi problemi di infiltrazione, la S.C. ha ritenuto che incombeva all'appaltatore - ricorrente in Cassazione avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sua responsabilità - segnalare e riportare in ricorso gli elementi probatori non valutati dal giudice di merito, dai quale emergeva l'assunta insussistenza dell'ampiezza del fenomeno e della conseguente gravità delle infiltrazioni”*; Cass. Civ. Sez. II, 28/03/1997, n. 2775: *“I difetti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto che determinino infiltrazioni d'acqua, e le inadeguatezze della rete fognaria rappresentano gravi difetti costruttivi, e quindi consentono, anche agli aventi causa del committente - e al condominio per le parti comuni dell'edificio - la proposizione dell'azione di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti dell'appaltatore esecutore della costruzione. (Nella specie, per la parte coperta a tetto si era verificato anche lo scivolamento continuo delle tegole - insufficienti di numero e inadeguatamente fissate -, con pericolo di caduta delle stesse, mentre l'inadeguatezza delle fognature aveva causato continui fenomeni di intasamento degli scarichi e infiltrazioni nei muri interrati delle cantine”*).

4.2. Le eccezioni di decadenza e prescrizione non sono fondate.

Zoppini solleva eccezione di decadenza e prescrizione rispetto alla domanda di cui all'art. 1669 c.c. dispiegata dall'attore.

Le questioni vanno entrambe disattese.

La garanzia di cui all'art. 1669 c.c. poggia sul rispetto di tre termini differenti: il primo è di dieci anni dal compimento dell'opera e vale per l'operatività della garanzia, il secondo è di un anno e vale per la denuncia del vizio e decorre dalla scoperta del medesimo ed il terzo è parimenti di un anno e vale ai fini della prescrizione e decorre dalla denuncia.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale proposta è stata tempestiva.



Il termine per la denuncia del vizio, denuncia peraltro non necessaria nel caso in cui vi sia stato espresso riconoscimento del medesimo da parte del responsabile, decorre comunque a partire dalla sua conoscenza effettiva da parte della committenza, vale a dire dal momento in cui vi è anche contezza, con un ragionevole grado di affidamento e certezza, dei soggetti responsabili.

Per tale ragione, va allora dato seguito nella fattispecie concreta all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che individua il *dies a quo* per la denuncia del vizio, inteso come momento di acquisizione di conoscenza bastevole da parte del danneggiato, quello del deposito della relazione peritale in esito ad accertamenti tecnici d'ufficio espletati (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 01/08/2003, n. 11740: *"In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 c.c., l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dalla norma - il primo di decadenza per effettuare la "denuncia" ed il secondo, che dalla denuncia stessa inizia a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione - deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell'edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all'attività progettuale e costruttiva espletata, sicché, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizione) deve ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali. Ne consegue che la denuncia di gravi vizi da parte del committente può implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data della denuncia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore"*).

Tanto premesso, considerato che la relazione dell'ing. Bergamin nel procedimento per a.t.p. *ante causam* iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza è stata depositata in data 2.5.2018 e che la notifica dell'atto di citazione di Dal Cavaliere ai convenuti è avvenuta via *pec* in data 21.3.2019, la eccezione va disattesa.

Un'ultima considerazione.

Nel rapporto contrattuale intercorso tra l'attore committente e la terza chiamata Ediltiemme appaltatrice, va data comunque rilevanza al fatto che per effetto delle due transazioni concluse in data 15.7.2016 ed in data 7.7.2018 (cfr. docc. 12 e 23 Dal Cavaliere), è intervenuto il riconoscimento vizi tale da rendere non necessaria nemmeno la predetta denuncia (cfr. arg. *ex art.* 1667 co. 2 c.c.: per quanto d'interesse, Cass. Civ. Sez. II, 05/09/2000, n. 11672).

4.3. I contributi causali di Barcaro e Zoppini.

Le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attività di costruzione dell'immobile oggetto di causa, è stata correttamente delineata dal consulente tecnico d'ufficio ing. Bergamin che, sia nella prima relazione resa in fase di a.t.p. *ante causam* depositata in data 2.5.2018 (n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza) sia nella seconda relazione resa in corso di causa depositata in data 16.2.2022, ha confermato sussistere, per quanto qui d'interesse, con riferimento al progettista strutturale e direttore lavori Barcaro ed al collaudatore dell'opera Zoppini (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 07/12/2022, n. 35931: *"L'art. 1669 c.c. delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi"*).



Le conclusioni rassegnate dall'ing. Bergamin sono il frutto di un lavoro e di un'indagine tecnica altamente qualificata ed ampiamente e solidamente motivata, ragione per la quale questo giudice non ritiene di doversene discostare.

In particolare, con riferimento alla posizione del progettista strutturale e direttore lavori Barcaro va precisato come segue.

Il consulente tecnico d'ufficio esaminati i documenti di causa ha individuato la figura del progettista strutturale, calcolatore statico e direttore lavori nella persona del convenuto (non costituito) Barcaro, cui ha attribuito una specifica quota di responsabilità per ogni vizio (strutturale e non) *ancora sussistente* al momento del deposito della seconda relazione peritale.

Le gravi inadempienze professionali commesse dal predetto in relazione al cantiere oggetto di causa si riferiscono ai vizi accertati come segue: alle strutture (cfr. seconda relazione peritale Bergamin, p. 23: *“le carenze a livello strutturale che sono state individuate sono relative a: pareti Isotex con le relative armature, solai collaboranti con la cappa non legata alle pareti, la mancanza di cordoli armati nelle murature Isotex in corrispondenza dei solai e del tetto, le pareti in bimattone usate in modo improprio come pareti portanti. I vizi strutturali sono stati risolti all'80% nella relazione tecnica illustrativa fatta dall'ing. Zarantonello e presentata al sottoscritto, è stato individuato l'indice di prestazione sismica post intervento di rinforzo. Tale indice quando è uguale a 1 significa che si è raggiunto il cento per cento della prestazione sismica prevista dalla norma, mentre un indice di 0,8 come nel nostro caso, significa che si è raggiunto l'80% di prestazione sismica richiesta. La percentuale di vizi riscontrati non eliminabili si potrebbe imputare al progettista strutturale, al direttore dei lavori e alla impresa edile nelle percentuali di un terzo ciascuno (33,3% ciascuno). Preso atto delle osservazioni del CTP ing Zarantonello, nelle quali al punto 1 si evidenziano le responsabilità del collaudatore che deve redigere un collaudo in corso d'opera, preso atto delle osservazioni del collaudatore che di fatto dichiara di non avere fatto un collaudo in corso d'opera, ma per tabulas quindi visionando gli scritti, si ritiene che una quota di responsabilità sui vizi strutturali sia attribuibile al collaudatore stesso, proprio alla luce delle osservazioni succitate, nella misura del 20%: quindi si potrebbero modificare le percentuali come segue: direttore lavori 26,6%, progettista strutture 26,6%, impresa 26,6%, collaudatore 20%”*); ai ponti termici, alla parte impiantistica (canne fumarie) ed al muretto esterno contro la caduta nel vuoto, (cfr. seconda relazione peritale Bergamin, p. 24 e ss.: *“I ponti termici sono attorno ai fori delle finestre e delle porte sul perimetro del sottotetto, nel pilastro del portico. Sono stati fatti più errori: non usare i pezzi speciali della muratura Isotex per finestre e architravi, posare le soglie senza isolante sotto la soglia stessa. Non si è studiato un particolare di chiusura del ponte termico nel perimetro della muratura in corrispondenza del sottotetto e del tetto. Tali vizi riscontrati all'epoca dell'ATP sono errori di progettazione esecutiva e di esecuzione, che non sono stati risolti ad oggi e si potrebbero imputare a all'impresa edile e al direttore dei lavori. In percentuale del 50% ciascuno”*); *“La canna fumaria che parte dallo sgabuzzino e attraversa verticalmente la muratura Isotex avvicinandosi al solaio in Xlam e alle travi del tetto, non può essere utilizzata come canna fumaria. Si è aggiunta inoltre la canna fumaria del camino sulla parete esterna: resa inutilizzabile dagli interventi strutturali. Ad oggi il vizio non è stato risolto, si tratta di un errore imputabile alla direzione lavori e alla impresa in percentuale del 50% ciascuno”*); *“Il muro esterno è troppo basso (80cm) invece di 1 m, sicureamente non resiste alle spinte orizzontali previste dalle Norme tecniche per le costruzioni. Tali vizi riscontrati all'epoca di Atp, allo stato attuale sono stati risolti: il muro è stato terminato con le finiture scelte dalla committenza I vizi sono stati risolti a spese di Dal Cavaliere Pierino, si potrebbero imputare a errori di esecuzione dell'impresa edile. : 50% impresa edile, 50% direzione lavori”*); alle infiltrazioni in zona lavanderia nel sottoscala (cfr. seconda relazione peritale Bergamin, p. 26: *“Nella zona lavanderia – sottoscala, è presente umidità. Si fa notare che dalle foto nella zona del sottoscala manca la fondazione: è presente un vuoto strutturale rettangolare che è più basso di 30-40cm rispetto all'estradosso della fondazione; il vuoto è alla altezza di dove arriva l'acqua e quindi l'umidità. Resta*



da chiarire chi abbia dato ordine di fare una fondazione con un vuoto rettangolare: non risultano documenti agli atti. Tali vizi riscontrati all'epoca di Atp, che non erano stati risolti e si potrebbero imputare alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori e alla esecuzione dell'impresa edile. I vizi sono da imputare nelle percentuali di un terzo ciascuno (33,3% ciascuno), resta da capire quale professionista doveva fare la progettazione esecutiva, non vi sono documenti in merito").

In buona sostanza, la responsabilità di Barcaro è stata individuata rispetto all'attività professionale dallo stesso esercitata relativamente sia alle opere strutturali che non strutturali (*supra*, par. 4.1: strutture (i), ponti termini (ii), parte impiantistica (iii), muretto esterno (vii), infiltrazioni (xi)).

Il consulente tecnico d'ufficio, su istruzioni del precedente giudice istruttore, ha poi provveduto a stimare quali i costi di ripristino (da sostenere in futuro o già sostenuti da Dal Cavaliere) dei soli vizi ancora sussistenti al momento del deposito della relazione peritale del 2.5.2018.

Il totale di siffatti costi ammonta complessivamente ad euro 84.579,10 (cfr. allegato 1 alla seconda relazione peritale Bergamin, p. 25), compresi oneri ed accessori.

Di questa somma, il costo stimato per i vizi strutturali ancora esistenti ammonta ad euro 7.524,78 mentre il costo stimato per i vizi non strutturali ancora esistenti ammonta ad euro 44.649,52, cui debbono aggiungersi gli oneri di progettazione, i costi per imprevisti ed accessori di legge.

Tanto premesso, Barcaro va allora condannato al risarcimento del danno (benché in solido come si dirà nel prosieguo) per i vizi strutturali complessivamente pari ad euro 35.464,44 (=opere strutturali per euro 7.524,78 + imprevisti per euro 2.962,70 + Iva al 10% per euro 1.048,75 + Iva professionale al 22% per euro 4.314,92 + cassa professionisti per euro 754,36 + oneri di progettazione per euro 18.858,93. Cfr. allegato 1 alla seconda relazione peritale Bergamin, p. 25, al netto di una piccola imprecisione riportata sul conto dell'Iva al 10%, come correttamente rettificato dall'attore).

Altresì Barcaro va condannato al risarcimento del danno per i vizi non strutturali residui pari ad euro 44.649,52.

Il tutto oltre interessi di legge calcolati anno per anno (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 1712/1995) e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, a partire dal deposito del ricorso per a.t.p. (cfr. Tribunale Piacenza, Sent., 11/05/2023, in parte motiva si legge: "...Sulla somma sopra indicata - espressa in moneta attuale - sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dalla presentazione del ricorso per ATP al saldo effettivo").

Con riferimento, invece, alla responsabilità professionale di Zoppini quale collaudatore dell'opera va precisato quanto segue.

Il consulente tecnico di ufficio ha ravvisato, parimenti, la responsabilità del collaudatore Zoppini con riferimento ai soli vizi strutturali residuati (cfr. seconda relazione peritale Bergamin, p. 23: "le carenze a livello strutturale che sono state individuate sono relative a: pareti Isotex con le relative armature, solai collaboranti con la cappa non legata alle pareti, la mancanza di cordoli armati nelle murature Isotex in corrispondenza dei solai e del tetto, le pareti in bimattoni usate in modo improprio come pareti portanti. I vizi strutturali sono stati risolti all'80% nella relazione tecnica illustrativa fatta dall'



ing. Zarantonello e presentata al sottoscritto, è stato individuato l'indice di prestazione sismica post intervento di rinforzo. Tale indice quando è uguale a 1 significa che si è raggiunto il cento per cento della prestazione sismica prevista dalla norma, mentre un indice di 0,8 come nel nostro caso, significa che si è raggiunto l'80% di prestazione sismica richiesta. La percentuale di vizi riscontrati non eliminabili si potrebbe imputare al progettista strutturale, al direttore dei lavori e alla impresa edile nelle percentuali di un terzo ciascuno (33,3% ciascuno). Preso atto delle osservazioni del CTP ing. Zarantonello, nelle quali al punto 1 si evidenziano le responsabilità del collaudatore che deve redigere un collaudo in corso d'opera, preso atto delle osservazioni del collaudatore che di fatto dichiara di non avere fatto un collaudo in corso d'opera, ma per tabulas quindi visionando gli scritti, si ritiene che una quota di responsabilità sui vizi strutturali sia attribuibile al collaudatore stesso, proprio alla luce delle osservazioni succitate, nella misura del 20%: quindi si potrebbero modificare le percentuali come segue: direttore lavori 26,6%, progettista strutture 26,6%, impresa 26,6%, collaudatore 20%”).

Il contributo causale di Zoppini ai vizi in questione è apertamente contestato al punto che egli lamenta e deduce a conforto numerose allegazioni volte a scongiurare un proprio coinvolgimento nella fattispecie.

Innanzitutto, Zoppini, ma anche la terza chiamata HCC, censurano il fatto che in fase di a.t.p. non sia stata disposta l'acquisizione di materiale relativo alla pratica di collaudo realizzata, come da lui richiesto, con ciò falsando – in tesi – i risultati dell'accertamento peritale (cfr. comparsa di risposta Zoppini, p. 5; comparsa conclusionale Zoppini, p. 9: “...il giorno del sopralluogo di collaudo (marzo 2016) l'Ing. Luca Zoppini ha ricevuto dall'Ing. Renato Barcaro, progettista e direttore dei lavori nominato dall'attore Pierino Dal Cavaliere, copia delle tavole di progetto statico, complete di numerosi particolari costruttivi, della relazione di calcolo, oltre ai certificati del laboratorio di analisi per ferro e calcestruzzo (doc. 2). Le opere edili erano praticamente concluse, ad eccezione di alcune sistemazioni esterne e di piccoli dettagli impiantistici. L'Ing. Luca Zoppini ha, quindi, proceduto a verificare la corrispondenza di quanto realizzato con quanto progettato, in compagnia dello stesso progettista strutturale e direttore dei lavori Ing. Renato Barcaro. E allora come oggi l'Ing. Luca Zoppini ha potuto verificare che quanto sin lì realizzato era conforme al progetto strutturale consegnatogli brevi manu in occasione del sopralluogo. Ed è solo dopo l'accesso in comune di Val Liona/Grancona da parte del C.T.U. Ing. Fabrizio Bergamin (doc. 1: pagine 6 - 8) che l'odierno convenuto ha appreso che il progetto depositato in Comune di Val Liona/Grancona non era stato aggiornato. Che questo sia avvenuto per fatto del committente, dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori è circostanza che andrà verificata con tutti gli opportuni approfondimenti istruttori. Ciò che è certo, però, è che il materiale consegnato al convenuto al momento del sopralluogo fosse corretto. È per questo che in sede di A.T.P. l'Ing. Luca Zoppini, che, come ricordato, in quel procedimento, così come in questo, ha svolto anche le funzioni di C.T.P., aveva offerto in comunicazione al C.T.U. (doc. 2) la documentazione tecnica in proprio possesso a suo tempo consegnatale dal direttore dei lavori, Ing. Renato Barcaro, cui non è stato dato illegittimamente ingresso (doc. 3) in quella sede per l'opposizione del difensore della società appaltatrice dei lavori Ediltiemme di Tecchio Luca di Lonigo (VI); ...”).

La doglianza va respinta.

Per prospettazione del convenuto, i documenti non acquisiti dall'ing. Bergamin in fase di a.t.p. riguarderebbero il progetto strutturale che effettivamente il giorno del collaudo dell'opera (24.3.2016) Barcaro avrebbe consegnato a Zoppini inducendolo sostanzialmente in errore rispetto all'esito del collaudo.

A tal riguardo, tuttavia, va rilevato che detti documenti correttamente non sono stati acquisiti dal c.t.u., considerato, da un canto, l'opposizione di una delle parti (cfr. prima relazione peritale Bergamin, p. 51) e, d'altro canto, l'orientamento giurisprudenziale vigente in tema di nullità della consulenza tecnica



d'ufficio in caso di acquisizione di documentazione d'ufficio volta a provare fatti principali (e non secondari) della domanda proposta (cfr. Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 2486/2023 del 30/08/2023). *in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio*”).

Quanto, invece, alle osservazioni svolte dal c.t.p. di Zoppini (ing. Zarantonello) alla relazione peritale, osservazioni sulle quali la parte insiste al fine di andare esente da responsabilità, va precisato quanto segue.

Il c.t.u. ha risposto compiutamente ed esaustivamente a tutte le osservazioni del c.t.p. Zarantonello sin dalle indagini peritali eseguite in fase di a.t.p., esponendo un ragionamento tecnico solido, ben motivato e coerente con le risultanze di causa, ragione per la quale questo giudice le ritiene ampiamente condivisibili (cfr. prima relazione Bergamin, p. 60 e ss.; seconda relazione Bergamin, p. 39 e ss.).

In particolare, è bene evidenziare che la responsabilità del convenuto costituito risiede nel fatto che egli ha eseguito la propria attività d'opera professionale in aperta e manifesta violazione della normativa tecnica di settore in materia di collaudo statico degli edifici (DM 14.1.2008, *Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni*) principalmente perché ha visionato l'edificio solo ad opere ultimate, ciò che ha portato il c.t.u. a ravvisare una precisa corresponsabilità di Zoppini nella causazione dei rilevati vizi strutturali dell'immobile, ancorché a seguito del deposito dei documenti relativi al collaudo integrato, a fronte dell'accertata mancanza di diligenza necessaria per la natura dell'attività espletata (art. 1176 co. 2 c.c.) (cfr. seconda relazione peritale Bergamin, p. 39 e ss.: “Il CTU risponde che il collaudo statico va fatto seguendo le Norme tecniche per le costruzioni, in questo caso le NTC2008 vigenti al momento del collaudo. Tali norme affermano che il collaudo statico ha lo scopo di dare un giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante. Il collaudo è uno dei documenti che servono per ottenere l'agibilità di un fabbricato [...] Il CTU risponde come segue: il collaudo redatto da ing Zoppini era carente come già visto in ATP, il collaudo è stato poi integrato (come dice lo stesso ing. Zoppini), e di questo si prende atto. Tuttavia per rispondere alle osservazioni e evidenziare le lacune del collaudo, cito il capitolo 9.1 delle NTC 2008. “Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.” Il collaudo non è stato fatto in corso d'opera come ammesso dallo stesso Ing Zoppini (fatto per tabulas), mentre è scritto che deve essere fatto in corso d'opera visto che erano presenti molti elementi non ispezionabili: muri isotex, cordoli, armature della fondazione. “L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito”. L'ispezione dell'opera è stata fatta solo con il direttore dei lavori a opere praticamente finite, non si poteva vedere nulla della struttura, quindi ing. Zoppini si è assunto il rischio di non vedere il cantiere in corso d'opera, e senza la presenza dell'impresa. “Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:- nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Cap. 11 delle presenti norme tecniche;- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel citato Cap. 11 ; d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Cap. 11; e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori” Viste le righe sopra relative al capitolo 9.1 delle NTC



2008 si osserva che l'ing Zoppini ha fatto il collaudo della struttura solo con la presenza dei provini dei materiali calcestruzzo e acciaio, mancano di fatto tutti i documenti citati nel capitolo 11 delle NTC2008 e che sono già stati evidenziati in ATP: -documenti di trasporto del calcestruzzo, certificati dell'acciaio da armatura con la ferriera di provenienza, certificato di centro di trasformazione o marcatura c.e. della azienda che ha piegato le barre di acciaio da armatura; certificato CFP di produzione del calcestruzzo, certificati del legname, certificazioni della muratura Isotex, certificati di provenienza dell'acciaio da carpenteria, certificato di centro di trasformazione o marcatura c.e. della azienda che ha lavorato le strutture di carpenteria metallica. L'ing Zoppini ha fatto il primo collaudo usando dei documenti non aggiornati forniti dal Direttore dei Lavori, in seguito il collaudo è stato integrato e di questo si prende atto. Tuttavia la questione delle mancate visite in cantiere getta una chiara responsabilità sul controllo dell'opera che avrebbe dovuto fare insieme al direttore dei lavori e all'impresa. Inoltre la mancata raccolta di tutti i documenti citati precedentemente è una chiara mancanza di rispetto delle NTC2008 quindi il collaudo anche integrato rimane carente; si evidenzia che nel capitolo 11 delle NTC2008 si cita in più occasioni per i materiali usati come l'acciaio da arma e da carpenteria, che la mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato in termini di certificazioni o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile. E' evidente che difronte al rischio delle non impiegabilità di un prodotto la raccolta dei documenti di certificazione è fondamentale per il collaudo").

Quanto basta per ritenere integrata anche la responsabilità di Zoppini in relazione ai riscontrati vizi strutturali dell'immobile. Ne consegue la condanna del medesimo al risarcimento del danno, benché in solido con il convenuto contumace Barcaro (come si dirà nel prosieguo), nella misura pari ad euro 35.464,44, oltre ad interessi (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 1712/1995) e rivalutazione, trattandosi di debito di valore.

4.4. La responsabilità solidale dei professionisti per i vizi strutturali.

La solidarietà tra i convenuti corresponsabili sussiste.

Per insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 2055 co. 1 c.c., va riconosciuta la responsabilità in solido dei soggetti tutti quanti responsabili, pur secondo gradi differenti in ragione di differenti contributi causali, del danno della fattispecie extracontrattuale ex art. 1669 c.c. invocata (cfr. Cass. Civ. sez. III, 24/05/2023, n.14378: "In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale"; Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017: "In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'"opus" a regola d'arte)").



La domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di non scarsa importanza (art. 1453 c.c.) spiegata dall'attore nei confronti del convenuto Zoppini ai sensi dell'art. 183 co. 5 c.p.c. (nella versione *ratione temporis* vigente) è innanzitutto ammissibile, perché tempestiva, in quanto formulata alla prima udienza *ex art.* 183 c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 6.3.2020) e perché effettivamente e logicamente suscitata dalla richiesta di pagamento del compenso professionale per l'attività di collaudatore proposta in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti dell'attore.

La domanda, oltre che ammissibile, è altresì fondata.

A differenza dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la domanda di risoluzione contrattuale spiega necessariamente effetti liberatori (e non solo sospensivi), con la conseguenza che, l'effetto liberatorio *ex nunc* si verifica comunque per le prestazioni ancora da eseguire, mentre quello *ex tunc* per quelle già eseguite (art. 1458 c.c.) (cfr. per quanto d'interesse, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019 e Cass. Civ. Sez. III Sent., 25/02/2014, n. 4442).

La risoluzione contrattuale può essere chiesta nei casi in cui, come quello di specie, gli inadempimenti contrattuali sono reciproci. Per insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione dell'inadempimento più rilevante deve essere operata in concreto, avuto riguardo all'interesse delle parti e all'entità delle trasgressioni contrattuali in questione, e deve essere apprezzata in relazione allo squilibrio recato all'intero sinallagma contrattuale (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent., 30/05/2017, n. 13627: *“Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, relativamente ad un contratto di compravendita di un suolo edificatorio, aveva ritenuto l'inadempimento del venditore, consistito nella mancata cancellazione di pesi e vincoli gravanti sul bene venduto, prevalente rispetto alla sospensione del pagamento da parte dell'acquirente, stante una specifica previsione contrattuale che, in presenza di simile condotta dell'alienante, consentiva espressamente tale sospensione, oltre a contemplare la risoluzione del contratto)”*).

Tanto premesso, nella fattispecie concreta va reputato più rilevante l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza del convenuto Zoppini (*supra*, par. 4.3), tenuto conto che il danno strutturale recato all'immobile costruito (di euro 35.464,44) è di gran lunga superiore al *quantum* relativo al compenso professionale richiesto in via riconvenzionale dal medesimo (di euro 2.283,84, oltre interessi).

Non solo.

L'inadempimento contrattuale di Zoppini è da reputarsi più rilevante anche considerati i rispettivi interessi delle parti all'adempimento: da un lato, il convenuto avente interesse ad essere remunerato per l'attività svolta, dall'altro lato, l'attore avente interesse ad ottenere un immobile privo di carenze strutturali che possano incidere, più o meno sul lungo periodo, sul proprio diritto di abitazione presso lo stesso.

Il contratto intercorso tra le parti va allora dichiarato risolto e la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso del convenuto va respinta.



6. La domanda di manleva di Zoppini nei confronti di Refosco va respinta.

A più riprese è stata affermata in sede di indagini peritali la completa estraneità del terzo chiamato contumace Refosco rispetto alla vicenda di causa (cfr. prima relazione peritale Bergamin, p. 37: “*Pertanto, dai documenti esaminati, non sembrerebbe risultare che la committenza, tramite il geom. Refosco, o direttamente, abbia dato indicazioni di cantiere che avrebbero portato ai vizi contestati*”; cfr. seconda relazione peritale Bergamin, p. 45), di talché – nonostante la documentata intromissione del soggetto in questione nelle attività di cantiere (cfr. doc. 1 Ediltiemme) – va confermata la conclusione articolata sul punto dall’ing. Bergamin, con la conseguenza che all’attività dallo stesso esercitata non va attribuita alcuna efficacia causale rispetto ai danni accertati. La domanda di manleva va allora nei suoi confronti inevitabilmente respinta.

7. Le domande di manleva di Zoppini nei confronti di Barcaro, Ediltiemme e HCC vanno accolte.

7.1. Le domande di regresso nei confronti dei corresponsabili.

Per insegnamento della Suprema Corte di Cassazione è ammissibile la domanda di manleva (*recte*, regresso *ex art.* 2055 co. 2 c.c.) proposta da un corresponsabile solidale nei confronti degli altri corresponsabili al fine di ottenere l’accertamento e condanna al risarcimento danni *pro quota* (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28/04/2000, n. 5421: “*In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, ossia della ripartizione interna delle singole responsabilità ai sensi dell’art. 2055, commi 2 e 3, c.c., può essere oggetto di esame del giudice solo se alcuno dei condebitori agisce in regresso verso gli altri*”). L’ammissibilità della domanda si estende anche ai casi in cui, come quello di specie, la domanda è proposta nello stesso giudizio in cui il danneggiato agisce nei confronti di alcuni soltanto dei corresponsabili (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 09/03/1988, n. 2364: “*L’azione di regresso spettante a colui che ha risarcito il danno nei confronti degli altri soggetti cui il fatto dannoso è imputabile può essere proposta anche nel corso dell’azione condotta dal danneggiato nei confronti di uno dei danneggianti per l’eventualità che quell’azione comporti la condanna del convenuto cui viene addebitato il danno*”).

Ne discende che, alla luce delle singole quote di responsabilità individuate dall’ing. Bergamin avuto riguardo ai vizi strutturali, va accolta la domanda di regresso trasversale spiegata da Zoppini nei confronti di Barcaro volta ad ottenere la condanna alla restituzione di euro 14.185,78, pari alla sua quota di responsabilità del 26,6% (= 26,6% di euro 35.464,44; *supra*, par. 4.3), ferma invece la propria quota di responsabilità del 20% pari ad euro 7.092,88 (cfr. seconda relazione peritale Bergamin, p. 24: “*Preso atto delle osservazioni del CTP ing Zarantonello, nelle quali al punto 1 si evidenziano le responsabilità del collaudatore che deve redigere un collaudo in corso d’opera, preso atto delle osservazioni del collaudatore che di fatto dichiara di non avere fatto un collaudo in corso d’opera, ma per tabulas quindi visionando gli scritti, si ritiene che una quota di responsabilità sui vizi strutturali sia attribuibile al collaudatore stesso, proprio alla luce delle osservazioni succitate, nella misura del 20%: quindi si potrebbero modificare le percentuali come segue : direttore lavori 26,6% , progettista strutture 26,6% , impresa 26,6% , collaudatore 20%*”). Oltre interessi e rivalutazione.

Parimenti, la domanda di regresso spiegata da Zoppini in via trasversale nei confronti della terza chiamata Ediltiemme è fondata e va accolta nei limiti di quanto immediatamente precede, vale a dire di euro 14.185,78 a fronte di un’accertata quota di corresponsabilità del 26,6% (*supra*). Oltre interessi e rivalutazione. In effetti, le indagini peritali condotte dall’ing. Bergamin hanno messo in luce altresì la responsabilità della appaltatrice costruttrice rispetto ai vizi e gravi difetti riscontrati.



Vanno allora però esaminate le domande e deduzioni spiegate in via riconvenzionale dalla terza chiamata Ediltiemme nei confronti dell'attore, a sua volta chiamato a tenere indenne l'appaltatrice da qualsivoglia somma ella dovesse essere condannata a pagare per la vicenda contrattuale dedotta, anche in caso di accoglimento della domanda di manleva del convenuto Zoppini (cfr. nota depositata in data 6.3.2023).

La domanda di manleva in questione è proposta in forza della transazione conclusa in data 7.7.2018 (cfr. doc. 23 Dal Cavaliere), rispetto alla quale, per le ragioni anzidette, va confermato il rigetto della eccezione di improcedibilità dell'attore per essere presente clausola di devoluzione della controversia al collegio arbitrale nel contratto d'appalto del 18.12.2014 (cfr. *supra*, par. 1).

L'accordo in questione, in effetti, contiene una specifica previsione con cui l'attore si impegna espressamente a tenere indenne l'appaltatrice terza chiamata da qualsivoglia condanna dovesse essere irrogata nei suoi confronti su richiesta avanzata giudizialmente anche da terzi soggetti (cfr. doc. 23, par. 5: “...Ugualmente nel caso in cui terzi soggetti dovessero agire in rivalsa contro Ediltiemme, per somme precedentemente pagate da costoro al sig. Dal Cavaliere o a chi per esso, quest'ultimo terrà indenne Ediltiemme delle somme che la stessa dovesse rimborsare ai predetti terzi, anche in seguito a provvedimento giudiziario”).

La domanda di manleva va dunque accolta e Dal Cavaliere va condannato a pagare in via di regresso la somma pari corrispondente alla individuata quota di responsabilità dell'appaltatrice per le opere strutturali del 26,6% e, dunque, nella misura di euro 14.185,78, oltre interessi e rivalutazione.

A tal riguardo, è doveroso precisare che *in actis* Ediltiemme comunque contesta il proprio addebito di responsabilità, invocando, da un lato, la responsabilità dell'attore stesso per non aver correttamente collaborato in fase di esecuzione dell'opera, venendo così meno agli obblighi di buona fede in fase di esecuzione del rapporto contrattuale, dall'altro lato, professandosi mero *nudus minister* del committente, del quale si sarebbe limitato ad ossequiare le direttive per il tramite del “*factotum*” Refosco.

Nessuna delle due circostanze ha trovato debito riscontro probatorio in corso di causa, dunque le doglianze vanno respinte.

In effetti, rispetto alla prima questione, il c.t.u. non ha rilevato, nonostante la presenza di varianti richieste dall'attore in corso d'opera alcun contributo causale rilevante del medesimo ai sensi degli artt. *ex artt.* 1175 e 1206 c.c., essendo i vizi alle opere strutturali e non strutturali del tutto indipendenti da tale circostanza.

Rispetto, invece, alla seconda questione, la terza chiamata appaltatrice non ha provato (né documentalmente né per testi), come avrebbe dovuto, di aver manifestato espresso dissenso alle direttive ricevute dalla committenza, dunque, la deduzione è priva di pregio (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 05/06/2023, n. 15661: “*L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche*”).



se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale").

Infine, va parimenti respinta la eccezione volta a veder diminuito *ex art.* 1227 c.c. il *quantum* oggetto di condanna a fronte di eventuali detrazioni fiscali di cui la committenza poteva avvalersi per l'adeguamento antisismico e termico. La circostanza non è provata, vale a dire che non è stato provato che l'attore potesse avvalersi di siffatti risparmi di spesa a livello fiscale.

Assorbita ogni altra domanda od eccezione.

8. La domanda di manleva di Zoppini nei confronti di HCC va accolta.

Preliminarmente, va osservato che nessuna questione relativa alla legittimazione attiva di Tokio Marine Europe S.A., costituitasi in giudizio quale avente causa di HCC, è stata sollevata dalle parti e così, alla luce delle allegazioni svolte dalla parte stessa (cfr. procura alle liti del difensore avv. Vinci), va confermata in questa sede.

La domanda di manleva di Zoppini nei confronti di HCC è fondata e va dichiarata l'operatività della stipulata polizza assicurativa n. HCC16-W0001700 con validità dal 21.3.2017 al 21.3.2018, benché con i limiti di franchigia (euro 1.000,00) e massimale (euro 250.000,00) ivi previsti (cfr. doc. 2 HCC).

Le ragioni in appresso.

Privo di pregio è innanzitutto l'argomento in base al quale Zoppini non avrebbe denunciato il sinistro nel periodo di validità più su indicato, alla stregua della previsione della clausola *claims made* (cfr. doc. 1, p. 9: "*Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma "CLAIMS MADE" e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione e riferite ad Atti Illeciti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta*").

Come documentato in atti da HCC stessa, Zoppini ha provveduto a notificare – invero - atto di chiamata in causa nei confronti di HCC nell'ambito dell'instaurato procedimento per a.t.p. *ante causam* (cfr. doc. 2 HCC).

La notifica è avvenuta tra la data del ricorso depositato in data 13.4.2017 del 11.4.2017 (cfr. doc. 13 Dal Cavaliere) e la *email* inviata via *pec* da HCC a Zoppini in data 5.7.2017 che riscontra l'avvenuta notifica (cfr. doc. 2 HCC): dunque, la denuncia del sinistro è avvenuta entro il periodo di validità della polizza.

In effetti, deve reputarsi, da un lato, idonea la notificazione del ricorso per a.t.p. *ex artt.* 696 e 696 *bis* c.p.c. di Dal Cavaliere nei confronti di Zoppini a costituire richiesta di risarcimento danni ai sensi di polizza, rientrando comunque sia nella definizione di "*altra domanda giudiziaria*" sia in quella di "*qualsiasi contestazione scritta*" (cfr. doc. 1 HCC, p. 10: "*a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali per un ATTO ILLECITO e presentate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, oppure b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata per la prima all'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE*") e, dall'altro lato, l'atto di chiamata in causa di Zoppini deve reputarsi altresì idoneo a costituire denuncia del sinistro medesimo all'assicurazione, dovendosi prescindere da una concezione prettamente formale di denuncia vizi, siccome non diversamente previsto in polizza e dovendosi invece osservare che il predetto atto ha nella sostanza assolto alla funzione di rendere edotta la compagnia assicurativa della esistenza della vertenza.

Per tutte queste ragioni, la doglianza va respinta.



Va altresì respinta la eccezione di inoperatività di polizza per aver l'assicurato – in tesi di HCC – sottaciuto la esistenza della controversia o comunque di ogni rilevante circostanza ad essa attinente in sede di sottoscrizione del questionario in data 21.3.2017.

E' stato provato documentalmente da Zoppini che la lettera di denuncia vizi di Dal Cavaliere del 29.3.2016 è stata, in verità indirizzata solo a Barcaro ed Ediltiemme, ma non a Zoppini (cfr. doc. 11 Dal Cavaliere). Non potendosi evidentemente addossare al convenuto Zoppini l'onere probatorio relativamente alla inesistenza di una circostanza allegata e dedotta, invece, dalla terza chiamata HCC, alla luce del quadro probatorio di causa, va reputato provato che Zoppini abbia avuto contezza, com'egli prospetta, della contestazione vizi anche nei suoi riguardi solo a seguito del deposito del ricorso per a.t.p. in data 13.4.2017.

Parimenti, è infondata la eccezione di inoperatività di polizza perché i danni cagionati dall'inadempimento professionale del collaudatore non risulterebbero coperti dall'oggetto del contratto e perché il collaudatore avrebbe compiuto dolosamente le proprie inadempienze.

Nel primo caso, valga la pena di osservare che l'oggetto del contratto include espressamente gli *“incarichi di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione, (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche)”*, nonché l'attività *“di Accertamento della Consistenza Statico- Funzionale, (Fascicolo Fabbricato)”* (cfr. doc. 2 HCC, p. 11) e che non si verte, nel caso concreto, di danni derivanti da perdite di profitto del danneggiato (cfr. comparsa di risposta HCC, p. 14).

Nel secondo caso, va poi escluso, anche perché non provato dall'assicurazione, che gli errori professionali legati ai vizi strutturali siano stati perpetrati con dolo dell'assicurato, essendo invece tratteggiata nel caso di specie, una evidente responsabilità per colpa professionale, poiché in violazione delle regole tecniche di settore vigenti in tema di collaudo statico degli edifici (cfr. *supra*, par. 4.3).

Per tutte queste ragioni, la polizza assicurativa n. HCC16-W0001700 è operativa e la domanda di manleva di Zoppini va accolta, al netto della franchigia di euro 1.000,00 e nei limiti di massimali di polizza.

Un'ultima considerazione.

L'obbligo indennitario dell'assicurazione va esteso all'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del danneggiato, a prescindere dalla quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra condebitori solidali, ivi incluse le spese processuali cui l'assicurato, in solido con il condebitore, è condannato alla rifusione in favore del danneggiato (cfr. Corte appello Firenze sez. I, 24/01/2023, n.160: *“In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata — attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione — la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale”*).

9. La regolamentazione delle spese processuali.

La regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio segue la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e del principio di causalità, applicati per singolo rapporto processuale instauratosi, anche



relativamente alla fase di a.t.p. *ante causam*, purché contenuti nei limiti indicati in nota spese dai difensori (cfr. nota spese Dal Cavaliere allegata alla memoria di replica depositata in data 5.6.2023) e considerata la distrazione delle spese richiesta dai procuratori di Zoppini ai sensi di legge.

9.1. *Le spese di a.t.p. (RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza).*

I parametri applicati in concreto seguono quelli indicati al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa di euro 135.359,80 per la liquidazione delle spese di a.t.p. in considerazione della stima operata dal c.t.u. dei vizi accertati in quella sede, con importi medi per tutte le fasi del giudizio. Compensazione delle spese tra Ediltiemme e Dal Cavaliere in ragione dell'esito della decisione e della sussistenza in concreto, dunque, di gravi e giustificati motivi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.

Le spese della c.t.u. *ante causam* vanno poste a carico definitivamente di tutti i soccombenti in pari quota ciascuno (Zoppini, Barcaro, Dal Cavaliere, HCC).

9.2. *Le spese di questo giudizio.*

I parametri applicati in concreto sono parimenti quelli indicati al DM 55/2014, tenuto conto dei singoli *quantum* oggetto di condanna, con importi medi per tutte le fasi del giudizio.

Le spese della c.t.u. di questo giudizio vanno altresì poste a carico definitivamente di tutti i soccombenti in pari quota ciascuno (Zoppini, Barcaro, Dal Cavaliere, HCC).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 1992/2019, ogni diversa istanza

ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **RESPINGE** la eccezione sollevata da Pierino Dal Cavaliere nei confronti di Ediltiemme di Tecchio Luca di improcedibilità delle domande spiegate da quest'ultimo in via riconvenzionale in forza della clausola di devoluzione della controversia al collegio arbitrale contenuta nel contratto d'appalto del 18.12.2014.
2. **ACCERTA e DICHIARA** la efficacia e validità della transazione conclusa tra Pierino Dal Cavaliere e Ediltiemme di Tecchio Luca in data 7.7.2018.
3. **ACCERTA e DICHIARA** la responsabilità di Renato Barcaro, Luca Zoppini e Ediltiemme di Tecchio Luca nella causazione dei vizi oggetto di causa, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
4. **CONDANNA** Renato Barcaro e Luca Zoppini, in solido tra loro, al risarcimento del danno relativo ai vizi strutturali dell'immobile in favore di Pierino Dal Cavaliere quantificato pari ad euro 35.464,44, oltre ad interessi di legge calcolati anno per anno e rivalutazione monetaria, a far data dal ricorso per a.t.p. al saldo.
5. **CONDANNA** Renato Barcaro al risarcimento del danno relativo ai vizi non strutturali dell'immobile in favore di Pierino Dal Cavaliere quantificato pari ad euro 44.649,52, oltre ad interessi di legge calcolati anno per anno e rivalutazione monetaria, a far data dal ricorso per a.t.p. al saldo.
6. **DICHIARA** la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza del contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra Pierino Dal Cavaliere e Luca Zoppini.
7. **RESPINGE** la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso spiegata da Luca Zoppini nei confronti di Pierino Dal Cavaliere.
8. **RESPINGE** la domanda di manleva spiegata da Luca Zoppini nei confronti di Andrea Refosco.
9. **ACCOGLIE** le domande di regresso spiegate da Luca Zoppini nei confronti di Ediltiemme di Tecchio Luca e Renato Barcaro, e per l'effetto,



10. **ACCERTA**, quanto ai vizi strutturali, la responsabilità di Luca Zoppini per la quota del 20% e la responsabilità di Ediltiemme di Tecchio Luca e di Renato Barcaro per la quota di 26,6% ciascuno.
11. **CONDANNA** Renato Barcaro, in via di regresso, a restituire a Luca Zoppini quanto egli dovesse pagare in forza del capo 4 della presente sentenza a Pierino Dal Cavaliere nel limite della quota accertata di sua responsabilità del 26,6% e, comunque, fino alla somma di euro 14.185,78, oltre interessi di legge calcolati anno per anno e rivalutazione monetaria, a far data dal ricorso per a.t.p. al saldo.
12. **CONDANNA** Ediltiemme di Tecchio Luca, in via di regresso, a restituire a Luca Zoppini quanto egli dovesse pagare in forza del capo 4 della presente sentenza a Pierino Dal Cavaliere nel limite della quota accertata di sua responsabilità del 26,6% e, comunque, fino alla somma di euro 14.185,78, oltre interessi di legge calcolati anno per anno e rivalutazione monetaria, a far data dal ricorso per a.t.p. al saldo.
13. **ACCOGLIE** la domanda di manleva spiegata da Ediltiemme di Tecchio Luca nei confronti di Pierino Dal Cavaliere e, per l'effetto,
14. **DICHIARA TENUTA** e **CONDANNA** Pierino Dal Cavaliere a restituire a Ediltiemme di Tecchio Luca la somma complessiva che tale parte fosse costretta a pagare a Luca Zoppini sulla base del capo 12 della presente sentenza, nonché del capo 25 della presente sentenza.
15. **ACCOGLIE** la domanda di manleva spiegata da Luca Zoppini nei confronti di HCC International Insurance Company PLC, anzi Tokio Marine Europe S.A..
16. **DICHIARA TENUTA** e **CONDANNA** HCC International Insurance Company PLC, anzi Tokio Marine Europe S.A., a restituire a Luca Zoppini la somma complessiva che tale parte fosse costretta a pagare a Pierino Dal Cavaliere, sulla base del capo 4 della presente sentenza, nonché sulla base dei capi 18, 21, 23 e 28 della presente sentenza, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, purché al netto della franchigia e nei limiti di massimale di cui in parte motiva.
17. **CONDANNA** Renato Barcaro al pagamento in favore di Pierino Dal Cavaliere delle spese di lite del procedimento per a.t.p. *ante causam* iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza quantificate in euro 3.645,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed al 50% delle anticipazioni indicate per l'intero pari ad euro 438,30; infine, Iva e Cassa professionale.
18. **CONDANNA** Luca Zoppini al pagamento in favore di Pierino Dal Cavaliere delle spese di lite del procedimento per a.t.p. *ante causam* iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza quantificate in euro 3.645,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed al 50% delle anticipazioni indicate per l'intero pari ad euro 438,30; infine, Iva e Cassa professionale.
19. **DICHIARA** la integrale compensazione delle spese di lite del procedimento per a.t.p. *ante causam* iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza nel rapporto processuale tra Pierino Dal Cavaliere e Ediltiemme di Tecchio Luca.
20. **CONDANNA** HCC International Insurance Company PLC, anzi Tokio Marine Europe S.A., al pagamento in favore dei procuratori di Luca Zoppini, avv.ti Fausto Pozzan e Concetto Romeo, difensori antistatari *ex art. 93 c.p.c.*, delle spese di lite del procedimento per a.t.p. *ante causam* iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza quantificate in euro 3.827,00 per compensi, oltre spese generali al 15%; infine, Iva e Cassa professionale.
21. **PONE** definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio del procedimento per a.t.p. *ante causam* iscritto al n. RG 3012/2017 del Tribunale di Vicenza a carico di Pierino Dal Cavaliere, Renato Barcaro, Luca Zoppini e HCC International Insurance Company PLC, anzi Tokio Marine Europe S.A., in solido tra loro ed in pari quota ciascuno.
22. **CONDANNA** Renato Barcaro al pagamento in favore di Pierino Dal Cavaliere delle spese di lite di questo giudizio quantificate in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre al 50% delle anticipazioni indicate per l'intero pari ad euro 786,00; infine, Iva e Cassa professionale.



23. **CONDANNA** Luca Zoppini al pagamento in favore di Pierino Dal Cavaliere delle spese di lite di questo giudizio quantificate in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre al 50% delle anticipazioni indicate per l'intero pari ad euro 786,00; infine, Iva e Cassa professionale.

24. **CONDANNA** Renato Barcaro al pagamento in favore dei procuratori di Luca Zoppini, avv.ti Fausto Pozzan e Concetto Romeo, difensori antistatari *ex art. 93 c.p.c.*, delle spese di lite di questo giudizio quantificate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%; infine, Iva e Cassa professionale.

25. **CONDANNA** Ediltiemme di Tecchio Luca al pagamento in favore dei procuratori di Luca Zoppini, avv.ti Fausto Pozzan e Concetto Romeo, difensori antistatari *ex art. 93 c.p.c.*, delle spese di lite di questo giudizio quantificate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%; infine, Iva e Cassa professionale.

26. **CONDANNA** Pierino Dal Cavaliere al pagamento delle spese di lite di questo giudizio in favore di Ediltiemme di Tecchio Luca, quantificate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%; infine, Iva e Cassa professionale.

27. **CONDANNA** HCC International Insurance Company PLC, anzi Tokio Marine Europe S.A., al pagamento in favore dei procuratori di Luca Zoppini, avv.ti Fausto Pozzan e Concetto Romeo, difensori antistatari *ex art. 93 c.p.c.*, delle spese di lite di questo giudizio quantificate in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali; infine, Iva e Cassa professionale.

28. **PONE** definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio di questo giudizio a carico di Pierino Dal Cavaliere, Renato Barcaro, Luca Zoppini e HCC International Insurance Company PLC, anzi Tokio Marine Europe S.A., in solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni.

29. **SI PUBBLICHI.**

Vicenza, 28 agosto 2023

Il Giudice
Francesca Grassi

